

n. 10012/12



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE CIVILE -T-

Composta dai Sigg.ri Magistrati:

Dott. Mario Cicala	Presidente
Dott. Marcello Iacobellis	Consigliere rel.
Dott. Antonino Di Blasi	Consigliere
Dott. Giuseppe Caracciolo	Consigliere
Dott. Antonello Cosentino	Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

P G , elett.te dom.to in , al , presso lo studio
dell'avv. , dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti-----
-----Ricorrente

Contro

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in
, via , presso l'Avvocatura Generale dello Stato che lo rappre-
senta e difende per legge-----Controricorrente

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Piemon-
te n. 47/28/10 depositata il 15/6/2010 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26/4/2012
dal Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. Del
Core ;

Svolgimento del processo

La controversia promossa da P G contro l'Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell'appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Novara n.69/5/2008 che aveva respinto il ricorso del contribuente avverso il silenzio rifiuto sull'istanza di rimborso Irap 1998-2004. Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il presidente ha fissato l'udienza del 26/4/2012 per l'adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Con primo motivo il ricorrente assume la violazione dell'art. 7 del d.lgs. 546/92 laddove la CTR ha rilevato l'obbligo per il promotore finanziario di tenere un archivio ex art. 31 d.lgs. 58/1998.

Con secondo motivo il ricorrente assume la illogicità della motivazione laddove la CTR ha affermato che un quinto dei compensi deve essere investito in beni strumentali.

Con terzo motivo il ricorrente assume la violazione dell'art. 2 del d.lgs. 446/97 nonché la contraddittorietà della motivazione per avere la CTR ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base dei beni strumentali, della possibilità del ricorso al credito, della tenuta dell'archivio dei clienti.

Il ricorso è fondato alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. U, Sentenza n. 12111 del 26/05/2009) secondo cui, in tema di IRAP, l'esercizio dell'attività di promotore finanziario di cui all'art. 31, comma 2, del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, è escluso dall'applicazione dell'imposta soltanto qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata. Il requisito dell'autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell'organizzazione, e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l'"id quod plerumque accidit", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro al-

trui. Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'imposta asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza delle predette condizioni.

A tali principi non risulta essersi attenuta la decisione impugnata laddove ha ritenuto sussistente l'autonoma organizzazione sulla base del valore dei beni strumentali, dell'attività lavorativa svolta, del possesso di un archivio clienti adeguatamente protetto, dell'*aggiornamento quotidiano e costosi circa l'andamento dei mercati*, senza alcun riferimento alla circostanza che il contribuente si sia servito, o meno, negli anni in contestazione, di beni strumentali eccedenti, secondo l'"*id quod plerumque accidit*", il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività.


Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Così deciso in Roma, 26/4/2012.

Il Presidente
dott. Mario Cicala



Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 GIU. 2012

Roma, _____

Il Funzionario Giudiziario
Paolo TALARICO

